

Rimborso parziale di quote o azioni di OICR con comunicazione del costo fiscale

In questo modo, il sostituto di imposta potrà applicare correttamente la ritenuta prevista

/ Stefania BARSALINI

L'[art. 2](#) commi da 62 a 79 del DL 225/2010 ha modificato profondamente il regime di tassazione dei redditi dei **fondi comuni di investimento** italiani e di quelli a essi equiparati, non più basato sul principio della maturazione dei redditi, con applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli OICVM, ma spostando la tassazione al momento della **percezione** dei **proventi** da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute. Con l'introduzione dell'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73, poi, sono state disciplinate le modalità di **tassazione** in capo ai **partecipanti** dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, considerato che, come detto, l'organismo di investimento non sconta più la tassazione a monte sul risultato della gestione annualmente maturato.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (*cf.* risposte nn. [197](#) del 19 marzo 2021 e [161](#) del 30 marzo 2022) che in presenza di **rimborsi parziali** di quote di OICR si realizza una distribuzione di proventi in costanza di partecipazione.

L'Amministrazione finanziaria ha osservato che, a seguito dell'introduzione del nuovo regime, **non sussiste** più in sede di rimborso una **presunzione** di prioritaria attribuzione dei proventi, ma occorre far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall'OICR sulla base delle previsioni regolamentari.

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre verificare quanto è contenuto nella delibera di distribuzione della SGR, ossia se la distribuzione avviene:

- in costanza di partecipazione all'organismo di investimento collettivo;
- in caso di cessione, liquidazione o di riscatto della quota.

Sui proventi corrisposti in costanza di partecipazione a OICR italiani o lussemburghesi storici, il ruolo del sostituto di imposta è stabilito nell'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73 che individua quali sostituti d'imposta tenuti all'applicazione della ritenuta le **SGR**, le SICAV o le SICAF, cioè i soggetti che hanno istituito i fondi, in quanto emittenti dei titoli sottoscritti nonché titolari del rapporto continuativo d'investimento con il risparmiatore che sottoscrive le quote o azioni.

Nel caso di OICR istituiti e gestiti in Italia tramite SGR estera, mediante il passaporto del gestore, il comma *6-bis* dell'[art. 26-quinquies](#) in esame prevede che la ritenuta sia applicata **direttamente dalla SGR estera** oppure da un rappresentante fiscale scelto fra i soggetti in-

dicati nell'[art. 23](#) del DPR 600/73, che risponde in solido con la SGR estera per la determinazione e il versamento delle ritenute.

Inoltre, laddove le quote di OICR siano immesse in un **deposito accentrato** gestito da una società autorizzata ai sensi dell'[art. 80](#) del DLgs. 58/98, per effetto dei richiamati commi 1 e *6-bis* dell'[art. 26-quinquies](#), il ruolo di sostituto di imposta spetta all'**intermediario residente** nel territorio dello Stato, aderente direttamente o indirettamente al sistema di deposito accentrato, presso il quale le quote siano depositate. In presenza di un intermediario non residente, aderente direttamente o indirettamente a tale deposito accentrato, il ruolo di sostituto di imposta grava sul rappresentante fiscale nominato in Italia.

Se ad esempio la SGR delibera una distribuzione a titolo di rimborso di capitale, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote e delle azioni **si riduce** in rapporto a quanto è rimborsato. L'eventuale eccedenza della quota distribuita che **eccede** il costo fiscalmente riconosciuto del sottoscrittore costituisce reddito di capitale da assoggettare a tassazione ai sensi dell'[art. 26-quinquies](#) del DPR n. 600/73.

Non è infrequente il caso di rimborso di capitale eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, in cui il sostituto si trovi nella condizione di non possedere tutte le informazioni necessarie per applicare correttamente la ritenuta.

Infatti, il sostituto di imposta è **tenuto a conoscere** il costo fiscalmente riconosciuto solo nelle ipotesi di cessione, liquidazione o di riscatto della quota per effetto del comma 3 dell'[art. 26-quinquies](#) e non anche nelle ipotesi di distribuzione dei proventi in costanza di partecipazione, come nel caso del rimborso parziale di quota.

In tale ultimo caso, pertanto, se il sottoscrittore informa il sostituto di imposta relativamente al costo fiscalmente riconosciuto, il sostituto di imposta potrà applicare correttamente la **ritenuta prevista**, secondo l'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73.

Diversamente, nel caso in cui il sottoscrittore non dia informativa al sostituto di imposta sul realizzo del reddito di capitale per effetto del rimborso parziale di quote, trova applicazione il comma *6-ter* dell'[art. 26-quinquies](#), secondo cui il sottoscrittore dovrà indicare nella **propria dichiarazione dei redditi** e autoliquidare l'imposta sui proventi percepiti senza applicazione della ritenuta da parte del sostituto di imposta con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.